

## **Risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione di valutazione redatta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 318**

1. Nel novembre 2012, la Commissione ha pubblicato la sua seconda relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (relazione di valutazione)<sup>1</sup>. La Corte formula nel presente documento la propria risposta affinché sia disponibile in tempo per la procedura di scarico concernente l'esercizio 2011. Tale risposta è basata su un esame limitato e non su un audit delle informazioni contenute nella relazione.

### **Messaggio principale**

2. La Corte ravvisa nella portata più ampia della relazione un miglioramento rispetto alla prima relazione di valutazione. La relazione fornisce alcune indicazioni in merito all'efficacia e all'efficienza dei programmi, ma non giunge a una conclusione riguardo ai risultati e all'impatto finale attesi. Ne consegue che la relazione di valutazione non fornisce ancora elementi probatori sufficienti, pertinenti e affidabili su quanto conseguito dalle politiche dell'UE e pertanto non assolve la propria funzione ai fini della procedura di scarico.
3. A parere della Corte, occorre istituire un sistema affidabile per la raccolta dei dati sulla performance, onde poter individuare e comunicare, non appena disponibili, i risultati e l'impatto. Gli elementi costitutivi di un siffatto sistema devono essere posti in essere durante i preparativi del nuovo periodo di programmazione. La Corte raccomanda pertanto alla Commissione di presentare, il più presto possibile, all'autorità competente per il discarico, un piano o un quadro generale del sistema di gestione e di informativa concernente la performance che si intende instaurare, indicando la natura e il ruolo della relazione di valutazione.

### **Contesto**

4. L'obbligo di redigere una relazione di valutazione è sancito dal trattato<sup>2</sup>; tale relazione dovrebbe far parte degli elementi probatori sulla base dei quali il Parlamento decide ogni anno se concedere alla Commissione lo scarico per l'esecuzione del bilancio.

---

<sup>1</sup> COM(2012) 675 definitivo.

<sup>2</sup> TFUE, articoli 318 e 319.

5. La prima relazione di valutazione della Commissione è stata pubblicata nel febbraio 2012<sup>3</sup> e costituiva sostanzialmente un riepilogo delle relazioni di valutazione esistenti in due settori di intervento. In tale relazione, la Commissione sollevava “la questione della sua funzione e tempistica ..., specialmente se si considerano le differenze in termini di calendario e durata delle valutazioni rispetto al carattere annuale più specifico del processo di scarico del bilancio”. La Commissione affermava inoltre che stava “riflettendo su come sviluppare ulteriormente il contenuto della (presente) relazione...”.
6. Il Parlamento, nella sua decisione del maggio 2012 concernente il scarico per il 2010, concludeva che “la portata e il contenuto della prima relazione di valutazione non (sono) all’altezza di ciò che sarebbe lecito attendersi da una relazione di valutazione prevista dal TFUE”, e invitava la Commissione “a sviluppare ulteriormente il contenuto della relazione di valutazione ... e, in particolare, a determinarne il valore aggiunto rispetto alle “normali” valutazioni ...”<sup>4</sup>.
7. Nel giugno 2012, la Corte ha emesso un parere sulla prima relazione di valutazione<sup>5</sup>, concludendo che questa era vaga, di poca sostanza e che apportava un valore aggiunto limitato. Secondo la Corte, la Commissione dovrebbe consultare attivamente il Parlamento e il Consiglio al fine di chiarire quali informazioni debba contenere la relazione in base al trattato. Affinché la relazione di valutazione contribuisca efficacemente ad accrescere il rispetto dell’obbligo di rendicontazione all’autorità competente per il scarico, è necessario che la Commissione ne consideri lo scopo, il contenuto, la portata e la tempistica.

### **La seconda relazione di valutazione**

8. La seconda relazione di valutazione presenta un quadro delle varie valutazioni completate nel 2011<sup>6</sup>, coprendo tutte le rubriche di bilancio che prevedono spese operative, raggruppate per principali settori di intervento nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013. La Corte vede nella più ampia portata della nuova relazione un miglioramento: la relazione presenta un quadro sintetico e facilmente accessibile delle numerose valutazioni svolte e fornisce alcune

---

<sup>3</sup> COM(2012) 40 definitivo.

<sup>4</sup> Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul scarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, P7\_TA (2012) 0153, paragrafi 99 e 100.

<sup>5</sup> Parere n. 4/2012 (GU C 179 del 20.6.2012, pag. 1).

<sup>6</sup> In totale 118 valutazioni, cui si aggiungono 39 studi correlati.

indicazioni circa l'efficacia e l'efficienza dei programmi. Tuttavia, essa si basa prevalentemente su valutazioni intermedie fortemente incentrate sulle attività operative e non giunge a conclusioni sui risultati o l'impatto finali attesi.

9. La Corte ritiene, come riconosce del resto la stessa Commissione, che occorra stabilire adeguati obiettivi (ossia "SMART"<sup>7</sup>), indicatori e tappe intermedie per tutte le operazioni<sup>8</sup>. Tale requisito è fondamentale per monitorare la performance per tutta la durata dei programmi e valutare se gli obiettivi e gli impatti definiti siano in procinto di essere realizzati. Il legislatore svolge un ruolo importante nell'assicurare che siano stabiliti obiettivi programmatici chiari. La Corte ha inoltre raccomandato in precedenza<sup>9</sup> che si definisca più chiaramente il concetto di "valore aggiunto europeo" onde fornire un orientamento alle autorità politiche dell'UE al momento di scegliere le priorità di spesa; una chiara definizione consentirebbe quindi di stabilire obiettivi, indicatori di performance e tappe appropriati.
10. La Commissione individua una serie di aspetti di cui occorre tener conto nell'elaborare le future relazioni e osserva che il lavoro concettuale per la definizione di un quadro in materia di informativa è stato avviato. La Corte riconosce che la Commissione ha bisogno di tempo per sviluppare un sistema di gestione e di informativa concernente la performance che funzioni in maniera adeguata. È importante tuttavia che la Commissione instauri le componenti fondamentali di un sistema solido, in grado di fornire dati importanti sulla performance, prima che abbiano inizio i programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale.
11. La Corte raccomanda alla Commissione di cooperare al più presto con l'autorità competente per il discarico e di presentare un piano/quadro del sistema previsto per la gestione e l'informativa concernente la performance. Tale piano/quadro dovrebbe includere le procedure richieste per ottenere tempestivamente, da tutte le direzioni generali e per l'intera durata dei programmi, dati migliori sulla performance, nonché le modalità con cui tali dati saranno riportati nella parte delle relazioni annuali di attività sulla performance e il collegamento fra queste ultime, la relazione di sintesi e la relazione di valutazione. Se il sistema di gestione e di informativa concernente la performance sarà coerente e funzionante, la relazione di valutazione potrà apportare un valore aggiunto

---

<sup>7</sup> Specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (in inglese: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timed*).

<sup>8</sup> Compresi programmi in cui le spese operative siano ridotte o inesistenti.

<sup>9</sup> Parere n. 1/2010, paragrafo 18.

tramite un'analisi orizzontale della performance che abbracci tutto il bilancio e comprenda gli insegnamenti tratti e le misure correttive necessarie.

12. Nella seconda relazione di valutazione, così come nella precedente, le conclusioni sostanziali sono interamente fondate su relazioni di valutazione. Come specificato dalla Corte nel proprio parere, la Commissione dispone tuttavia di molte altre potenziali fonti d'informazione per acquisire una visione globale della performance, tra cui le relazioni speciali della Corte, le relazioni annuali di attività delle direzioni generali e i risultati delle valutazioni di audit interno.
13. È possibile che occorra un certo lasso di tempo prima che la Commissione sia in grado di produrre una relazione di valutazione completa, basata su dati solidi relativi alla performance generati da un apposito sistema coerente di gestione e informativa. Potrebbe essere utile, pertanto, che la Commissione appuri con l'autorità competente per il discarico in che cosa consista il contributo che è tenuta ad apportare, nel frattempo, mediante le valutazioni.

#### **Osservazioni finali**

14. La Commissione ha presentato la propria relazione di valutazione nel novembre 2012. La Corte ha quindi cercato di darvi rapidamente risposta, in tempo per la procedura di scarico, basandosi su un esame limitato. La Corte considererà in seguito se e come le informazioni fornite nella relazione di valutazione possano essere incorporate nel lavoro di audit della Corte.
15. La Commissione è libera di consultare la Corte in qualsiasi momento durante la futura elaborazione della relazione di valutazione.